



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 27/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 29 gennaio 2014, n. 36

L.R. 44/2012 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento di un opificio per la produzione di prodotti gelati, surgelati e da forno, con relativo centro per la distribuzione e conservazione prodotti freddi e casa custode, loc. "La Donna" - Autorità Proponente: Comune di Veglie.

L'anno 2014 addì 29 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 8270 del 5/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6334 del 27/6/2013, e integrata con nota prot. n. 11008 del 2/8/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8556 del 13/9/2013, il Comune di Veglie avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità inerente "l'ampliamento di un opificio per la produzione di prodotti gelati, surgelati e da forno, con relativo centro per la distribuzione e conservazione prodotti freddi e casa custode, loc. "La Donna" a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012. Alla stessa nota si allegava la seguente documentazione:

- Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS
- Tav. 1 Locale di produzione da realizzare;
- Tav. 2 Locale deposito in ampliamento al locale produzione esistente;
- Tav. 3 Parcheggio coperto;
- Tav. 4 Ufficio e bagni esterni;
- Tav. 5 Planimetria generale
- Tav. A Stralci urbanistici;
- Tav. B Dati tecnici;
- Relazione tecnica illustrativa
- Dichiarazioni
- Elaborato grafico con indicazione dell'area d'intervento, riportante la posizione dei manufatti di progetto e le aree da destinare a parcheggio;
- Elaborato grafico con indicazione dell'area d'intervento, riportante la posizione dei manufatti di progetto e le aree da destinare a verde.

Nella stessa l'amministrazione comunale precisava che "l'intervento in oggetto non rientra tra quelli per cui è necessaria la VIA".

con nota prot. n. 8169 del 24/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7861 del 5/8/2013, il Servizio Urbanistica regionale trasmetteva le proprie considerazioni nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal responsabile del SUAP del comune di Veglie per la variante in oggetto;

con nota prot. n. 8779 del Servizio Ecologia del 20/9/2013, l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) e, visti i disposti degli artt. 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della l.r. 44/2012, comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica e Settore LL.PP: e Mobilità
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Lecce,
- ARPA Puglia,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Lecce,
- Autorità idrica Pugliese,
- AQP,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 del L.R. 44/2012, nonché si invitava l'Autorità Procedente, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo di legge, a trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione e, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo di legge, eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA nell'ambito della consultazione in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 4014 del 25/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 0842 del 19/11/2013, l'Autorità Idrica Pugliese forniva il proprio contributo, invitando a verificare "la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato" e richiamando l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.

con nota prot. n. 13390 del 15/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10396 del 8/11/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia rappresentava che "non risultano vincoli PAI".

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Veglie;
- il proponente è la ditta Gelmar srl;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008) e, per la, dalla l.r. 11/2001 (art. 6, comma 1-bis).

Preso atto che:

- il proponente per l'intervento in oggetto è stato ammesso alla fase di presentazione del progetto definitivo come da Determinazione del Dirigente Servizio Attuazione del programma 15 marzo 2013, n. 456 inerente "PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. - Azione 6.1.11 - Asse I. Linea di Intervento 1.1. - Azione 1.1.2 - Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "Aiuti alle Piccole Imprese per Progetti Integrati di agevolazione" Determinazioni n. 71/2012 e n. 74/2012"
- ai sensi del art. 9 "Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei" del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e ss.mm.ii convertito in legge (L. 9 agosto 2013, n. 98). "Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo,... sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione

degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.”

- nell'ambito della conferenza di Servizi prevista del comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. N° 160/2010, in merito all'oggetto, con nota prot. n. 8169 del 24/7/2013 è pervenuto a questo Ufficio il solo contributo del Servizio Urbanistica regionale, che chiedeva chiarimenti e inviava proprie considerazioni.

Tenuto conto che:

con nota prot. n. 8779 del Servizio Ecologia del 20/9/2013, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- dell'Autorità Idrica Pugliese che invitava a verificare “la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fogna nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato” e richiamava l'attenzione alle fonti normative ivi citate come quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII, per quanto attiene alle infrastrutture di competenza.

- dell'Autorità di Bacino della Puglia che evidenziava la assenza di “vincoli PAI”.

che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di Veglie non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per “l'ampliamento di un opificio per la produzione di prodotti gelati, surgelati e da forno, con relativo centro per la distribuzione e conservazione prodotti freddi e casa custode, loc. “La Donna” nel Comune di Veglie sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la variante urbanistica tramite SUAP per “l'ampliamento di un opificio per la produzione di prodotti gelati, surgelati e da forno, con relativo centro per la distribuzione e conservazione prodotti freddi e casa custode, loc. “La Donna” in agro di Veglie, così come da documentazione trasmessa dal Comune di Veglie con nota prot. n. 8270 del 5/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6334 del 27/6/2013.

In merito alla destinazione urbanistica attuale, dagli atti trasmessi (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, e Relazione tecnica illustrativa) emerge che “l'area d'intervento è tuttora tipizzata come “E2” verde agricolo”, pur essendo stata, la struttura produttiva esistente, approvata con procedura di cui al D.P.R. 447/98, in variante allo strumento urbanistico vigente” (nota prot. n. 8169 del 24/7/2013 del Servizio Urbanistica regionale).

L'intervento proposto prevede la realizzazione di “un capannone da adibire a locale produzione gelati e pasticceria surgelata, un ampliamento del capannone esistente adibito a locale produzione da destinare a deposito, un parcheggio coperto per gli autocarri, una ampliamento delle celle frigorifere esistenti e una copertura in coibentato ein adiacenza agli uffici esistenti, un locale destinato ai bagni e un ufficio per la gestione del carico e scarico merci... L'intervento è contenuto all'interno dell'area già occupata dall'attuale attività produttiva “ (RAP pag. 6). La volumetria totale che si intende realizzare è pari a mc 13.987,90 che insisterà su una superficie coperta pari a mq 3.000,56 (Tav. B Dati tecnici) a cui si

somma la superficie a parcheggio pari a mq 2.601,00 (Elaborato grafico con indicazione dell'area d'intervento, riportante la posizione dei manufatti di progetto e le aree da destinare a parcheggio).

L'impianto esistente consta in "celle frigorifere, uffici, locale produzione e casa custode, ... zone a verde, i parcheggi e la viabilità" (RAP pag. 6). La volumetria totale realizzata con Permesso di Costruire n. 215/04 è pari a mc 6.722,77 su di una superficie di mq 1.505,48 (Tav. B Dati tecnici).

Tale variante è quindi finalizzata all' "ampliamento della struttura esistente ... per soddisfare le attuali esigenze della ditta" "Gelmar Distribuzione" (RAP pag. 7). Inoltre nella Relazione tecnica illustrativa si riferisce che "la società in parola ha presentato la propria candidatura all'avviso pubblico "Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione" approvato con determinazione dirigenziale 71 del 9.8.12 della Regione Puglia e con atto dirigenziale rep. 456 del 15.03.2013 la GELMAR, superata la fase di ammissibilità, è stata ammessa alla fase di presentazione di ulteriore documentazione utile ai fini dell'ottenimento del finanziamento richiesto".

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria si riferisce che "l'area è servita da tutte le urbanizzazioni, quali energia elettrica, telefono, strade e acquedotto" (RAP pag. 8). In particolare per all'approvvigionamento idrico si riferisce che lo stesso "avverrà mediante allaccio alla rete idrica dell'AQP" (RAP pag. 6).

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue, invece si specifica che "L'edificio sarà dotato di impianto (diviso da quello dei reflui di fogna) per lo smaltimento delle acque di lavaggio le quali sono canalizzate in pozzo interrato a perfetta tenuta stagna collocato all'esterno.

Lo smaltimento delle acque di lavaggio avverrà tramite ditte autorizzate. Lo smaltimento dei reflui di fogna sarà realizzato con le modalità previste dall'art. 183 D. Lgv. 152/06, lo svuotamento del pozzo avverrà tramite ditta autorizzata.

Le acque piovane potenzialmente inquinate, soprattutto nelle zone ad area a parcheggio e nel piazzale di carico e scarico prodotti freddi del centro distribuzione, verranno convogliate in un disoleatore, che provvederà a purificare le acque" (RAP pag. 6).

L'accesso all'area è a pochi metri dalla Strada Provinciale Veglie - Salice Salentino.

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Nella nota prot. n. 8270 del 5/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6334 del 27/6/2013, l'amministrazione comunale precisava che "visti gli allegati A) e B) della L.R: 12.04.2001 n. 11 ... l'intervento in oggetto non rientra tra quelli per cui è necessaria la VIA". Tuttavia agli atti non sono presenti elementi sufficienti tali da permettere a questo Ufficio di stabilire se l'impianto, inquadrato dalla variante in oggetto, sia da sottoporre o meno alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'influenza con altri piani o programmi nel documento di verifica si precisa che "Il progetto proposto, urbanisticamente compatibile con la destinazione d'uso delle aree che occupa, non influenza in alcun modo altri piani o programmi, quelli gerarchicamente ordinati, né distoglie dalle previsioni urbanistiche del vigente strumento urbanistica generale alcuno standard che necessita essere integrato" (RAP pag. 9).

I problemi ambientali pertinenti alla variante in oggetto sono legati principalmente alla trasformazione urbanistica che sarà attuata che potrebbe determinare un aumento delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti e acque reflue, ecc.).

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali di quanto attuabile la variante proposta;
- nella scelta localizzativa sia sotto l'aspetto del risparmio di risorse che con la compatibilità con gli

strumenti pianificatori vigenti.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'intervento in oggetto, che occupa complessivamente una superficie pari a mq 58.905,00, ricade nel territorio del Comune di Veglie alla località "La Donna" presso la S.P. Veglie - Salice Salentino al Fg. 13 P.Ile n. 363-365-368-367-364 (Tav. A Stralci Urbanistici).

Il contesto ambientale è prettamente agricolo e, dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010, si rileva esternamente alla particella sono presenti alcuni uliveti.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:

- è classificata come ATE di tipo E ovvero di "valore normale";

- non rientra in aree classificate come ATD;

- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:

- non ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 o 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 o in aree classificate come "ulteriori contesti paesaggistici" ai sensi dell'art. 143 del medesimo decreto.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC e ZPS;

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;

- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento non ricade in aree soggette a particolare tutela dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Veglie convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), con i comuni di Copertino e Leverano all'impianto di depurazione "Copertino" che risulta dimensionato per 6.765 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 3.383 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013).

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Veglie, ha una percentuale di RSU pari a circa 450 kg/anno per il 2013 e una percentuale di RD per l'anno 2013 pari a 15 %, in leggero calo rispetto all'anno precedente;

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Veglie è classificato come zona di Mantenimento D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo."). In zona non sono presenti centraline per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI

DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP (pag. 9 e ss.) vengono evidenziati i probabili impatti generati dall'intervento proposto. La trattazione sviluppata per componenti ambientali, non sottolinea la presenza di impatti rilevanti.

In particolare per le componenti aria, acqua, natura e biodiversità, rifiuti ed energia si evidenziano, seppure in linea generale, alcuni accorgimenti progettuali e tecnici al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.

Tuttavia non si possono escludere minimi impatti legati al consumo di suolo, al traffico veicolare e al consumo di risorse idriche.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che la Variante urbanistica tramite SUAP per "l'ampliamento di un opificio per la produzione di prodotti gelati, surgelati e da forno, con relativo centro per la distribuzione e conservazione prodotti freddi e casa custode, loc. "La Donna" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- Si diano disposizioni affinché le aree a verde previste si realizzino in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lavori.
- Si utilizzino specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), indicando il numero, le essenze, le dimensioni delle piante da porre a dimora.
- Si persegua, attraverso appositi sistemi duali, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche destinandole ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc.
- Relativamente agli scarichi di acque reflue provenienti sia dalla attività che dai servizi igienici, si richiamino i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011), si specifichino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire. Si fa presente in particolare che, atteso che si prevede di gestire le acque reflue con raccolta e deposito temporaneo in appositi contenitori da svuotare periodicamente mediante ditte appositamente autorizzate, si definiscano le modalità di trasporto e si individui l'idoneo impianto atto ad accogliere i suddetti rifiuti liquidi nel rispetto dell'art. 110 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
- Relativamente agli scarichi delle acque meteoriche si assicuri la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.), nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000").
- Si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili e

dimensionati in funzione della produzione e della composizione media. Nel caso si preveda altresì un'adeguata area per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti (isola ecologica) e eventualmente per quelli speciali, individuando semmai una zona protetta a utenti e fruitori, schermata con vegetazioni ad alto fusto e siepi.

- Si assicuri in ogni caso il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere.
- Si verifichi la possibilità di adottare Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) ed si promuova il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), se applicabili.
- Per le fasi di cantiere, prevedere misure di mitigazione degli impatti, del tipo:
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;
 - ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - prevedere l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161. Si rammenta che, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;
 - attuare tutte le misure necessarie per evitare/ridurre l'interferenza dei lavori con la falda acquifera;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- azioni volte al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.).

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica tramite SUAP per “l’ampliamento di un opificio per la produzione di prodotti gelati, surgelati e da forno, con relativo centro per la distribuzione e conservazione prodotti freddi e casa custode, loc. “La Donna” nel Comune di Veglie;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente dell'Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di escludere la Variante urbanistica tramite SUAP per “l'ampliamento di un opificio per la produzione di prodotti gelati, surgelati e da forno, con relativo centro per la distribuzione e conservazione prodotti freddi e casa custode, loc. “La Donna” nel Comune di Veglie, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione,
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di stabilire che l'autorità procedente, all'atto della approvazione della variante in oggetto, dia atto, relativamente alle soglie dimensionali, della sussistenza delle condizioni per cui si ritiene non necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, coerentemente con quanto dichiarato dall'amministrazione comunale all'atto dell'istanza con nota prot. n. 8270 del 5/6/2013;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, atteso che la proposta progettuale oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità in oggetto è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, giusta Determinazione del Dirigente Servizio Attuazione del Programma 15 marzo 2013, n. 456 inerente "PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. - Azione 6.1.11 - Asse I. Linea di Intervento 1.1. - Azione 1.1.2 - Linea di Intervento 1.4. - Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "Aiuti alle Piccole Imprese per Progetti Integrati di agevolazione" Determinazioni n. 71/2012 e n. 74/2012", in attuazione del citato articolo 9 "Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei" del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 e ss.mm.ii convertito in legge (L. 9 agosto 2013, n. 98);

- avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Veglie, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale "Urbanistica",

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 11 facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>., ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013.

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto
